Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 settembre 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale in data 21 maggio 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1963, registro n. 32 Aeronautica, foglio n. 311

E' conferita la seguente ricompensa al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

PAVAN Angelo, aviere scelto armiere. — Armiere di apparecchio da bombardamento valoroso e capace, partecipava a numerose azioni su forti concentramenti nemici. Durante una azione di bombardamento contro un centro di resistenza particolarmente importante, con tiro preciso lo distruggeva, abbassandosi poi a volo radente per mitragliare il nemico in fuga, incurante della reazione contraerea che colpiva il veicolo. Esempio di dedizione al dovere e di generoso ardimento. Cielo della Balcania e del Mediterraneo, 30 giugno 1941-29 ottobre 1942.

(8305)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1963, n. **1224.**

Istituzione in Nicosia (Cipro) di una Cancelleria consolare presso l'Ambasciata e modifica della circoscrizione del Consolato di II categoria in Larnaca (Cipro).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita in Nicosia (Cipro) una Cancelleria consolare presso l'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: i distretti di Nicosia e Kerynia.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del Consolato di II categoria in Larnaca (Cipro) è modificata come segue: il territorio dello Stato, eccettuati i distretti di Nicosia e Kerynia.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1963

SEGNI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 60. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1963, n. **1225.**

Soppressione della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Tokyo (Giappone) e istituzione in Yokohama (Giappone) di un Consolato di II categoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni,
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1

La Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Tokyo (Giappone) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Yokohama (Giappone) un Consolato di II categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1963

SEGNI

PICCIONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1963
Atti del Governo, registro n. 174, foglio n. 61. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1963.
Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Piacenza ad ampliare la sede principale del Magazzino generale da esso esercitato in Piacenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 9 settembre 1949, 7 maggio 1955, 25 settembre 1958, 30 maggio 1959, 11 ottobre 1961, 9 novembre 1961, 20 febbraio 1962 e 27 agosto 1962, con i quali il Consorzio agrario provinciale di Piacenza è stato autorizzato ad istituire ed esercitare un Magazzino generale con succursali, per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, con sede principale in Piacenza, via Cristoforo Colombo, 35;

Vista l'istanza in data 19 settembre 1962, con la quale il predetto Consorzio ha chiesto di essere autorizzato ad ampliare la sede principale del Magazzino generale con un nuovo fabbricato della superficie di mq. 2.400, da destinare al deposito di merci varie nazionali e nazionalizzate, ed un'area scoperta, recintata, della superficie di mq. 13.820, da destinare al deposito di materiali pesanti e materiali di massa, nazionali e nazionalizzati;

Visti i documenti presentati a corredo dell'istanza;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza con la deliberazione n. 643 del 3 dicembre 1962;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Piacenza è autorizzato ad ampliare la sede principale del Magazzino generale da esso esercitato, sita in Piacenza, via Cristoforo Colombo, 35, con un fabbricato di nuova costruzione della superficie di mq. 2.400 ed un'area scoperta, recintata, della superficie di mq. 13.820, distinti nelle relative planimetrie presentate a corredo della istanza indicata nelle premesse, rispettivamente con i nn. 15 e 16.

Nel primo possono essere depositate merci varie, nazionali e nazionalizzate, nella seconda materiali pesanti e materiali di massa, nazionali e nazionalizzati.

Art. 2.

Per il deposito delle merci nel fabbricato e nell'area suddetti si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1963

p. *Il Ministro*: MICHELI

(8274)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1963.
Discplina del trasporto del latte alimentare.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 1 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visti gli articoli 1, 19 e 21 del regolamento approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994;

Visti gli articoli 1 e 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1963 disciplinante gli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari;

Considerato che il trasporto del latte alimentare ha avuto, specie negli ultimi tempi, un notevole incremento;

Ritenuta pertanto la necessità di perfezionale la disciplina del trasporto del latte al fine di rendere più efficace la vigilanza delle competenti autorità sanitarie;

Decreta:

Art. 1.

L'idoneità delle autocisterne impiegate per il trasporto del latte alimentare deve essere attestata da certificazione rilasciata dal medico provinciale nella cui circoscrizione è immatricolato il veicolo, sentito il veterinario provinciale.

Art. 2.

Il certificato di idoneità di cui al precedente articolo deve recare, oltre il nome del proprietario dell'autoveicolo, il suo domicilio, gli estremi di immatricolazione al Pubblico registro automobilistico, nonchè l'indicazione dell'autorimessa o dell'autoparco nel quale è di regola allocato l'automezzo.

Art. 3.

Nel caso vengano impiegati per il trasporto del latte autoveicoli portanti cisterne asportabili od intercambiabili, queste debbono essere punzonate o debbono, comunque, recare un contrassegno metallico, con gli estremi del certificato di idoneità.

Art. 4.

Il certificato di cui all'art. 1 viene rilasciato previo accertamento della piena rispondenza a tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme. In particolar modo deve essere accertato che le cisterne non cedano sostanze, sapori, odori e che, comunque, non alterino le caratteristiche organolettiche del latte contenuto; che siano termicamente protette ed esternamente verniciate con colore bianco metallizzato; che il lavaggio si dimostri agevole per adeguata dimensione dei boccaporti e per arrotondamento degli angoli interni.

Art. 5.

Il certificato di cui all'art. 1 viene rilasciato a domanda ed ha validità annuale.

I medici provinciali tengono un registro sul quale vengono annotati gli estremi di cui agli articoli 2 e 3, le loro variazioni e gli eventuali provvedimenti adottati in conseguenza di trasgressioni.

Un elenco aggiornato delle ditte autorizzate, corredato di tutti gli elementi necessari all'identificazione dell'autoveicolo e dell'autorimessa, deve essere inviato

trimestralmente, in quadruplice copia, al Ministero della sanità Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione.

Art. 6.

Il trasportatore deve assiduamente accertare la permanenza delle condizioni di idoneità dell'autocisterna, sospendendo la utilizzazione del mezzo non più idoneo.

Ove l'autorità sanitaria accerti che l'autocisterna non è più idonea al trasporto del latte alimentare, provvede all'immediato ritiro del certificato di idoneità.

Art. 7.

La provenienza del latte trasportato deve essere garantita dalla piombatura dei boccaporti e dei bocchettoni, da effettuarsi dal venditore mediante sigilli recanti la sigla della propria ditta, ed attestata da dichiarazione di provenienza la quale deve essere esibita durante l'intero viaggio, a richiesta delle autorità, ed a fine viaggio consegnata al destinatario che la conserverà per almeno quindici giorni.

Nella dichiarazione di cui al precedente comma il proprietario del latte deve specificare le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto, la carica batterica della campionatura prelevata dalla partita in spedizione con l'indicazione dell'ora di prelevamento, nonchè la temperatura all'atto della partenza del carico.

Art. 8.

Per il trasporto del latte alimentare nell'interno del Comune o della zona bianca di cui all'art 11 della legge 16 giugno 1938, n. 851, in caso di impiego di bidoni od altri recipienti di limitata capacità, non si applicano gli articoli precedenti, ferma restando la vigilanza igienico-sanitaria prevista dal regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, e da ogni altra norma vigente in materia.

In caso di trasporto, con impiego dei contenitori di cui al precedente comma, fuori dell'ambito comunale e del perimetro della zona bianca, gli automezzi sono sottoposti alla disciplina dettata dal presente decreto.

Art 9.

Ogni carico di latte alimentare deve essere preceduto da lavaggio e disinfezione delle cisterne o degli altri contenitori. Dopo ogni scarico, deve provvedersi, nel più breve tempo possibile, al lavaggio dei predetti recipienti.

Sulle operazioni di cui sopra debbono assiduamente vigilare gli ufficiali sanitari e, quali ufficiali di Governo, i veterinari comunali, avvalendosi anche dell'opera delle guardie di sanità e dei vigili sanitari.

Art. 10.

Le autocisterne ed i contenitori adibiti al trasporto del latte alimentare non possono essere impiegati al trasporto di altre sostanze.

In caso di trasgressione, ferma l'applicazione dello art. 51 del regolamento approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, si provvede all'immediato ritiro del certificato di idoneità.

Art. 11.

I medici ed i veterinari provinciali sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 settembre 1963

Il Ministro: Jervolino

(8333)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale « Petrarca » di Arezzo ad accettare donazioni.

Con i decreti del prefetto di Arezzo n. 10007/2 del 29 maggio e del 18 giugno 1963, il preside del locale Liceo ginnasio statale « Petrarca » in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica è autorizzato ad accettare la donazione della somma di L. 1.800.000 di cui L. 1.730.000 dalla signorina Filomena Ludovici e L. 70.000 da una sottoscrizione pubblica per incrementare il capitale del premio di studio intitolato « Prof. Giovanni Cocci e figlio ing. Giovanni ».

(8321)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola « A.C.L.I. Sant'Elena », con sede in Tula (Sassari)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 13 settembre 1963, la Società cooperativa agricola « A.C.L.I. Sant'Elena », con sede in Tula (Sassari), costituta per rogito Alessandro Angeletti in data 8 febbraio 1958, repertorio n. 766, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(8290)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nell'atto disciplinare allegato al decreto ministeriale 10 maggio 1963, riguardante l'ammasso volontario del cotone di produzione 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° agosto 1963, sotto la firma del presidente Costa, aggiungasi « *Il direttore generale*: Mizzi ».

(8320)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1963, il comune di Agrigento, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 533.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8316)

Autorizzazione al comune di Passignano sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1963, il comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.583.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8310)

Autorizzazione al comune di Rodi Garganico ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 16 settembre 1963, il comune di Rodi Garganico (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8313)

Autorizzazione al comune di Guamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1963, il comune di Guamaggiore (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8309)

Autorizzazione al comune di Castignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1963, il comune di Castignano (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.234.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8311)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1963, il comune di San Giovanni Teatino (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.070.535, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8314)

Autorizzazione al comune di Giba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1963, il comune di Giba (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8312)

Autorizzazione al comune di Guspini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 12 settembre 1963, il comune di Guspini (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8315)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 182

Corso dei cambi del 23 settembre 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,30	622,42	622,41	622,40	622,40	—	622,40	622,25	622,33	622,40
$ Can.	576,25	576,35	576,90	576,90	575,50	—	576,90	576,20	576,25	576,40
Fr. Sv.	144,22	144,26	144,27	144,255	144,20	—	144,25	144,20	144,20	144,23
Kr. D.	90,18	90,19	90,20	90,21	90 —	—	90,205	90,20	90,18	90,20
Kr. N.	86,95	86,97	87,02	86,98	86,95	—	86,97	86,95	86,96	87 —
Kr. Sv.	120,01	120,10	120,10	120,09	120,10	—	120,085	120 —	120,02	120,05
Fol.	172,63	172,55	172,55	172,53	172,70	—	172,55	172,60	172,59	172,60
Fr. B.	12,47	12,475	12,4775	12,47875	12,475	—	12,478	12,45	12,47	12,48
Franco francese	126,99	127,025	127,02	127,03	127 —	—	127,025	127 —	126,99	127 —
Lst.	1740,83	1741,60	1741,60	1741,425	1741 —	—	1741,45	1740,80	1740,87	1740,35
Dm. occ.	156,34	156,45	156,475	156,445	156,35	—	156,4425	156,35	156,40	156,42
Scell. Austr.	24,10	24,11	24,11	24,11	24,05	—	24,108	24,10	24,09	24,10
Escudo Port.	21,70	21,70	21,70	21,72	21,70	—	21,70	21,70	21,72	21,71

Media dei titoli del 23 settembre 1963

Rendita 5 % 1935	107,675
Redimibile 3,50 % 1934	88,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	83,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,65
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	94,85
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 settembre 1963

1 Dollaro USA	622,40
1 Dollaro canadese	576,90
1 Franco svizzero	144,252
1 Corona danese	90,207
1 Corona norvegese	86,975
1 Corona svedese	120,087
1 Fiorino olandese	172,54
1 Franco belga	12,478
1 Franco francese	127,027
1 Lira sterlina	1741,437
1 Marco germanico	156,444
1 Scellino austriaco	24,109
1 Escudo Port.	21,71

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a dodici posti di assistente commerciale aggiunto di 2ª classe nella carriera di concetto degli assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 598;
Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 4 giugno 1962, n. 524;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Decreta

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di assistente commerciale aggiunto di seconda classe, nella carriera di concetto, degli assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai ventotto, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

c) diploma di maturità classica o scientifica o diploma di abilitazione magistrale o di istituto tecnico superiore;

d) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

e) idoneità fisica all'impiego, anche in relazione alla eventualità di impiego all'estero in zone climaticamente disagiate; il possesso di tale requisito può essere accertato con visita medica di controllo da parte dell'Amministrazione, nei riguardi dei vincitori del concorso.

Possono inoltre essere ammessi al concorso gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato appartenenti alle carriere esecutive, che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato alla lettera *b*) del precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

d) per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267;

4) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

5) per gli assistenti ordinari, straordinari, volontari ed incaricati di Università ed Istituto d'istruzione universitaria, il limite massimo di età è elevato entro i termini indicati dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 1950, n. 465.

Nei casi indicati dal n. 1) al n. 5) ed anche quando sia possibile il cumulo dei benefici, non è ammesso superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è inoltrato fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

7) il limite massimo di età è inoltre protratto fino ai 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, e per gli appartenenti alle categorie cui sono estesi gli stessi benefici, salve le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12, ultimo comma, della legge stessa;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta

a) per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 200, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale Ufficio I, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare

1) la data e il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che, pur avendo superato l'età di ventotto anni, chiede l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno dei più requisiti particolari fra quelli previsti nel precedente art. 3, dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) di quale titolo di studio sia in possesso, specificando presso quale Liceo o Istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzioni di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'aspirante dovrà altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

a) se coniugato, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita del coniuge;

b) se residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e qualora sia coniugato, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge;

c) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso e che siano restituiti a concorso ultimato, i documenti presentati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte e una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) elementi di Economia politica;

b) elementi di Diritto amministrativo e di Contabilità generale dello Stato;

c) traduzione in lingua francese;

d) traduzione in lingua inglese o tedesca o spagnola a scelta del candidato.

L'esame orale verterà, oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

a) nozioni di Diritto costituzionale;

b) nozioni di Merceologia;

c) nozioni di Statistica;

d) nozioni sui Servizi commerciali all'estero.

L'aspirante deve indicare nella domanda di ammissione la lingua da lui scelta per la seconda prova obbligatoria di lingua, e può indicare eventualmente le altre lingue nelle quali intende sostenere una prova orale facoltativa, scegliendo tra quelle elencate alla lettera d) del presente articolo.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova scritta è espresso in decimi.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi alle prove scritte e non meno di sei decimi per ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Art. 7.

Per la prova orale delle lingue facoltative, il candidato potrà beneficiare di un massimo di 0,50 punti per ogni lingua; nessuna votazione supplementare è accordata se il candidato non consegue nella lingua facoltativa la sufficienza rappresentata da punti 0,30.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova orale, se sostenuta con esito favorevole, e il voto eventualmente conseguito nelle prove facoltative.

Art. 8.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 5; quattro ore per svolgere le prove di lingua estera.

Le prove scritte delle lingue estere consistono in una traduzione con l'uso del vocabolario, dall'italiano nelle lingue estere, quelle orali, prevalentemente in una conversazione nella lingua estera con l'esaminatore.

I candidati dovranno presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 9.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse e ne sarà dato avviso, entro lo stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai fini della predisposizione delle aule e del materiale delle prove scritte d'esame, il Ministero all'atto della comunicazione individuale potrà invitare i candidati a confermare la loro intenzione di partecipare al concorso.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa sarà dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 10.

Il Ministero degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza, dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 247 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e progionieri di guerra, dovranno produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953, dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base a quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera d) dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata in carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se risiedono all'estero, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 200;

n) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 200, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina ad assistente universitario, la continuità e la qualità del servizio prestato;

r) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 200, rilasciata dalla competente autorità militare.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale, Ufficio I, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200.

I concorrenti che abbiano superato l'età di ventotto anni e che siano in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti dal precedente art. 3, dovranno presentare inoltre gli appositi documenti specificati nel precedente art. 11 salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di preferenza o di precedenza;

2) diploma originale o copia, su carta da bollo da lire 200, del titolo di studio debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento, o da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante dovrà produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la durata del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

4) certificato su carta da bollo da L. 200, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200; se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'Ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) non possono essere di data anteriore a tre mesi rispetto a quelle in cui i concorrenti avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti dello Stato dovranno presentare soltanto:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a quella in cui avranno ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 200 (rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono) dalla quale risulti se il concorrente sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 13.

Il Ministro, valutati, a norma dell'art. 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito nonchè i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti a favore dei mutilati ed invalidi delle categorie ad essi equiparate, dichiara con proprio decreto i vincitori del concorso.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel «Foglio di Comunicazione» del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, assistenti commerciali aggiunti di 2ª classe, per prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 10 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il vincitore che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 agosto 1963

p. *Il Ministro*: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1963
Registro n. 200, *foglio n.* 208

(8265)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE STATALI

Concorso per esami a dieci posti di vice disegnatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici della Azienda nazionale autonoma delle strade;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a dieci posti di vice disegnatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle Strade.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità artistica conseguita presso i licei artistici;

b) titolo di abilitazione all'insegnamento del disegno nelle scuole statali;

c) diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

d) diploma di perito agrimensore conseguito secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923;

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (via Monzambano n. 10, Roma), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini.;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti domicili qualora l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che in caso contrario, verranno, per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4, punto 6).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di dipendente statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi dell'Africa e dei territori di confine;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra o per servizio, o mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di invalido o mutilato per fatti di guerra o per fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a quaranta anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati, un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie di cui al programma di esame.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, di uno dei seguenti documenti:

a) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

b) passaporto;

c) porto d'armi;

d) tessera postale;

e) patente di guida;

f) carta d'identità;

g) fotografia applicata su carta bollata da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra e per servizio e categorie assimilate, dei congiunti dei caduti in guerra e categorie assimilate, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata da L. 200. Coloro invece che furono inbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 200 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 200;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 200;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 e alla legge 23 febbraio 1952 n. 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 e per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18, o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

l) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove e nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200;

o) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 200;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta da bollo da L. 200;

r) i coniugati e i vedovi con prole lo Stato di famiglia su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità di procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, cu carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 200, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art. 13 e alla lettera r) dell'art. 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 13.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale tecnico della carriera di concetto.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico

delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 21.

Programma d'esame

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) lingua italiana (componimento);

2) aritmetica e geometria elementare piana e solida. Nozioni di geometria descrittiva. Proiezioni ortogonali e prospettiva; applicazioni. Elementi di architettura. Disegno di edifici, di ponti, di sezioni stradali e di opere d'arte;

3) disegno topografico, disegni concernenti il corpo stradale; movimenti di terra e di sistemazioni stradali comprese le intersezioni.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie di cui ai numeri 2) e 3), anche le seguenti:

4) diritti e doveri dell'impiegato;

5) nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

6) nozioni di statistica del traffico e di segnaletica stradale.

Roma, addì 12 agosto 1963

Il Ministro: SULLO

Registratoalla Corte dei conti, addì 2 settembre 1963
Registro n. 5 *A.N.A.S., foglio n.* 309

Ai fini di facilitare l'istruttoria delle domande di partecipazione si pregano i candidati di produrre le domande stesse secondo il seguente schema:

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade
Via Monzambano, 10 — ROMA

... l . sottoscritt (cognome e nome) chiede di essere ammess . a partecipare al concorso per esami a dieci posti di vice disegnatore in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade.

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat.. a il

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt . nelle liste elettorali del comune di (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del Casellario giudiziale (indicare quando del caso le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di . . rilasciato dall'Istituto . . . . di nell'anno scolastico .

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . .,

g) di essere residente a via (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente .,

i) di non aver prestato servizio come impiegat ... presso pubbliche Amministrazioni (oppure indicare le Amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego qualora questo fosse cessato).

Dichiara inoltre di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza che le verrà assegnata.

Con osservanza

., li . . . .

. . . .
(firma)

Autentica della firma

(8249)

Concorso per esami a venticinque posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (A.N.A.S.).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici della Azienda nazionale autonoma delle strade;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a venticinque posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti diplomi di Istituto di istruzione secondaria di primo grado:

a) licenza di scuola media inferiore o di alcuno dei corrispondenti diplomi a termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

b) licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro;

c) diploma di computista commerciale.

Sono validi ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica o la licenza del triennio preparatorio o delle scuole ed istituti commerciali conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (via Monzambano n. 10, Roma) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti domicili qualora l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che in caso contrario, verranno, per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4, punto 6).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di dipendente statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

1) di cinque anni;

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi dell'Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra o per servizio, o mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di invalido o mutilato per fatti di guerra o per fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 8 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso un pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie di cui al programma di esame.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con sucessivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, di uno dei seguenti documenti:

a) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

b) passaporto;

c) porto d'armi;

d) tessera postale;

e) patente di guida;

f) carta d'identità;

g) fotografia applicata su carta bollata da L. 200, con firma autentica dal sindaco o da un notaio.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati della carriera direttiva della Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade con qualifica non inferiore a consigliere di 2a classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade entro trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e categorie assimilate, degli invalidi di guerra o per servizio e categorie assimilate, dei congiunti dei caduti in guerra e categorie assimilate, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare 1922, in carta bollata da L. 200.. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 200 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 200;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427, del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 200;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, i sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provnciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

g) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

h) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18, o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

i) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello Stato civile;

l) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200;

o) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 200;

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 200;

r) i coniugati e i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità di procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da lire 200, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine; gine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 200, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 200, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 200, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art. 13 e alla lettera *r*) dell'art. 12 debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 13.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno pervenuti alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per altro mezzo entro i termini medesimi.

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale tecnico della carriera di concetto.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 21.

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1. — Compilazione di rapporti informativi sui lavori in corso di esecuzione.
2. — Nozioni di aritmetica e geometria elementare piana e solida. Misurazione di lavori e provviste.
3. — Disegno lineare planimetrico ed altimetrico. Piani quotati ed a curve di livello.

Prova orale

Oltre le materie di cui ai numeri 2) e 3) anche le seguenti:

4. — Compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali.
5. — Nozioni dei materiali da costruzione, naturali ed artificiali ed impiego dei medesimi.
6. — Nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, in muratura (in pietrame, in mattoni, in cemento armato), in legno, in ferro, e delle opere di finimento dei fabbricati.
7. — Diritti e doveri dell'impiegato.
8. — Nozioni generali sull'ordinamento generale della Amministrazione dei lavori pubblici e dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.
9. — Nozioni elementari di statistica.

Prova obbligatoria di dattilografia.

Roma, addì 5 agosto 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1963
Registro n. 5 *A.N.A.S., foglio n.* 260

Ai fini di facilitare l'istruttoria delle domande di partecipazione si pregano i candidati di produrre le domande stesse secondo il seguente schema:

Alla Direzione generale dell'Azienda
nazionale autonoma delle strade
Via Monzambano, 10 — ROMA

I sottoscritt (cognome e nome) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a venticinque posti di assistente aggiunto in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat... a . . . . . il . . . . . ,

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare quando del caso le eventuali condanne penali riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di . . . . rilasciato dall'Istituto . . . di . . . nell'anno scolastico . ,

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: . . . ,

g) di essere residente a via . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . ,

i) di non aver prestato servizio come impiegat.. presso pubbliche Amministrazioni (oppure indicare le Amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto di impiego qualora questo fosse cessato).

Dichiara inoltre di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza che le verrà assegnata.

Con osservanza

. . il . . . . .

. . . . . (firma) . . . .

Autentica della firma

(8250)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso a un posto di interprete-traduttore di 3ª classe, nel ruolo del personale degli interpreti traduttori della carriera di concetto, riservato a interpreti di lingua francese e inglese.

In relazione all'art. 14 del decreto ministeriale n. 00/35940 del 13 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese, registro n. 8 Monopoli, foglio n. 144, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte prima, n. 9, dell'11 gennaio 1963, si comunica che le prove scritte del concorso di cui sopra avranno luogo in Roma, presso la sede del CRAL dei Monopoli di Stato, via Ascianghi, 4/6, nei giorni 7, 8 e 9 novembre 1963, con inizio alle ore 8,30.

(8318)

Diario delle prove scritte del concorso a un posto di interprete-traduttore di 3ª classe, nel ruolo del personale degli interpreti traduttori della carriera di concetto, riservato a interpreti di lingua francese e tedesca.

In relazione all'art. 14 del decreto ministeriale n. 00/35940 del 13 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 30 stesso mese, registro n. 8 Monopoli, foglio n. 144, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte prima, n. 9, dell'11 gennaio 1963, si comunica che le prove scritte del concorso di cui sopra avranno luogo in Roma, presso la Direzione generale dei monopoli di Stato, piazza Mastai n. 11, nei giorni 15 e 16 novembre 1963, con inizio alle ore 8,30.

(8319)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte e pratica del concorso per titoli ed esami a due posti di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico (carriera di concetto) delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano), indetto con decreto ministeriale 12 febbraio 1962.

Il Ministero dell'industria e del commercio, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, rende noto che le prove scritte e pratica del concorso per titoli ed esami a due posti di vice perito analista in prova nel ruolo del personale tecnico (carriera di concetto) delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano), indetto con decreto ministeriale 12 febbraio 1962, avranno luogo in Milano, presso la sede della Stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibre tessili vegetali e artificiali, piazza Leonardo da Vinci, 26, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta il 23 ottobre 1963, alle ore 8,30;
seconda prova scritta il 24 ottobre 1963, alle ore 8,30;
prova pratica il 25 ottobre 1963, alle ore 8,30.

(8317)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 5532 del 19 giugno 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1961;

Considerato che la condotta ostetrica del comune di Candidoni, assegnata con precedente decreto n. 8002 del 3 settembre 1963 è rimasta vacante per espressa rinuncia della vincitrice;

Vista la rinuncia alla predetta sede prodotta dall'ostetrica Nucera Antonia, in data 30 agosto 1963;

Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

A modifica di quanto disposto con il precedente decreto n. 8002 del 3 settembre 1963;

Decreta:

L'ostetrica Pasqualini Maria, nata a Roccella Jonica il 17 settembre 1930, compresa nella graduatoria di cui in premessa, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Candidoni.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello del Comune interessato.

Reggio Calabria, addì 12 settembre 1963

Il medico provinciale: GIUTTARI

(8302)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.